



Ambiente e commercio globale: due strade divergenti?

Lavoro realizzato da

Monica Di Sisto
Elena Mazzoni
Francesco Paniè
Alberto Zoratti

stopttipitalia@gmail.com
<https://stop-ttip-italia.net>

@stopTTIP_Italia
<https://it-it.facebook.com/StopTTIPItalia>



In un mondo ideale, gli accordi internazionali potrebbero rafforzare enormemente il campo della protezione ambientale e della tutela dei diritti, garantendo un miglioramento della vita delle persone e dell'economia dei paesi coinvolti, contribuendo ad elevare gli standard nei paesi meno virtuosi e a fissare regole comuni e vincolanti, capaci di garantire più saldamente la salute degli ecosistemi.

Oggi, tuttavia, siamo lontani da questo scenario. In tutto il mondo sono stati sottoscritti più di tremila trattati sul commercio e gli investimenti, documenti che accolgono le istanze dei grandi soggetti economici, anteponendole alle esigenze dell'ambiente e delle comunità locali.

L'accordo NAFTA, siglato da Canada, Stati Uniti e Messico nel 1994, è stato il primo trattato commerciale ad includere formalmente disposizioni ambientali, anche se aggiunte al testo tramite un emendamento finalizzato nell'ultima ora di negoziati.

La modifica serviva a placare le preoccupazioni manifestate già allora dalla società civile.

Tuttavia, il linguaggio utilizzato era vago e il meccanismo di applicazione delle disposizioni estremamente debole. La Commissione per la cooperazione ambientale, organismo di vigilanza intergovernativo creato dal NAFTA, è da sempre sottofinanziato e non ha il potere di comminare sanzioni.

Una cifra comune a quasi tutti gli accordi di libero scambio siglati successivamente nel pianeta.

Apparentemente, i trattati di libero scambio bilaterali hanno segnato un passo avanti rispetto alle disposizioni dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO).

Nel testo del GATT 1994, infatti, l'atto costitutivo dell'accordo che ha creato la WTO, ambiente e diritti erano relegati a "eccezioni generali" (Art. XX) per la cui tutela in caso di emergenza ambientale o sanitaria si sarebbe accettata una distorsione del commercio internazionale in via del tutto eccezionale e temporanea. Negli accordi bilaterali di nuova generazione negoziati dall'Unione Europea, a cominciare da quello UE-Corea del Sud concluso nel 2011, ambiente e diritti acquisiscono una nuova dignità, guadagnandosi un capitolo a sé (Trade and Sustainable Development) spesso strutturato in "Trade and Environment" e "Trade and Labour". Da giugno 2017, nella revisione dell'Accordo UE-Cile, sembra possa essere inserito il capitolo "Trade and Gender", che riguarda le questioni di genere.

Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica. I capitoli sullo sviluppo sostenibile sono molto generici e, sebbene introdotti da una premessa attenta a un linguaggio politicamente corretto, non inseriscono nessun dispositivo vincolante per garantire il rispetto delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ad esempio il diritto all'associazione sindacale, o alla non discriminazione) o gli accordi multilaterali sull'ambiente. I meccanismi di monitoraggio previsti sono fiacchi, il che rende impossibile garantire ad esempio stipendi equivalenti per le stesse mansioni.

Anzi, esiste il rischio che questo conduca ad un aumento delle violazioni dei diritti del lavoro e a fenomeni di *dumping* sociale. Nel processo, il ruolo della società civile è marginale: nel caso di un mancato rispetto delle disposizioni, si apre un percorso di confronto che non va oltre alla redazione di un rapporto consultivo.

Al contrario, i capitoli che disciplinano i diritti degli investitori privati contengono formule vincolanti e ineludibili, che sanciscono a tutti gli effetti il capovolgimento di priorità tra tutela dell'interesse pubblico e garanzia di profitto per le imprese private. Gli accordi di libero scambio, così come li conosciamo attualmente, sollevano le aziende esportatrici dall'obbligo di rispettare alti standard di carattere ambientale e sanitario, costruendo un sistema normativo di riferimento parallelo alle leggi nazionali eventualmente più stringenti.

Nel caso degli ultimi accordi negoziati o conclusi, tutto ciò è particolarmente evidente, al punto che i trattati commerciali in fase di negoziazione come il TTIP, o conclusi come il CETA, hanno un impianto in netto contrasto con il principio cardine della precauzione, che dovrebbe permeare tutta la legislazione comunitaria.

Non solo, l'UE ha ratificato un gran numero di convenzioni internazionali sulle materie ambientali, cui si è aggiunto da poco l'accordo sul clima di Parigi. Pur dichiarando l'impegno a rispettarne le disposizioni, gli accordi di libero scambio mancano clamorosamente di dar seguito ai propositi.

I governi nazionali e il Parlamento Europeo dovrebbero opporsi ai trattati commerciali che rischiano di indebolire l'implementazione e l'applicazione delle convenzioni ONU sull'ambiente e il clima. Nel novembre 2015 fu proprio l'assemblea di Strasburgo a chiedere di salvaguardare eventuali misure nazionali adottate in ossequio all'Accordo di Parigi, discusso il mese successivo alla COP21, dalla giurisdizione degli arbitrati commerciali. Inoltre, le istituzioni dovrebbero spingere la Commissione Europea a rendere trasparenti tutte le fasi dei negoziati e pretendere che ogni capitolo dei testi non presenti potenziali conflitti con il principio di precauzione.

1. Cominciamo dal CETA



Nei prossimi mesi il Parlamento italiano si troverà a discutere della ratifica definitiva del CETA (*Comprehensive Economic Trade Agreement*), accordo commerciale che l'Unione Europea ha discusso con il Canada a partire dal 2009, giungendo a una prima ratifica dell'Europarlamento il 15 febbraio 2017.

Dopo il via libera di Strasburgo tocca alle assemblee legislative di tutti gli stati membri esprimersi con un sì o un no. È sufficiente la contrarietà di uno stato per impedire in tutta Europa l'applicazione di buona parte delle disposizioni del trattato.

Le reti della società civile di tutto il continente, hanno rilanciato l'appello a fare pressione sui Parlamenti nazionali, affinché il CETA venga respinto e l'UE sia costretta a rivedere completamente la sua politica commerciale, rinunciando anche a riprendere i negoziati sul TTIP (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*) con gli Stati Uniti.

Tra le migliaia di organizzazioni contrarie a questi accordi si contano tanti gruppi ambientalisti, preoccupati per gli impatti che questi accordi potrebbero avere sulle politiche ambientali e climatiche nazionali e internazionali.

1.1 Cambiamento climatico



Il preambolo del CETA non fa riferimento all'accordo di Parigi o alla necessità di ridurre le emissioni di gas serra. Il Capitolo 24, intitolato "Commercio e Ambiente", afferma che il commercio o gli

investimenti non possono indebolire o ridurre il livello di protezione definito nella legislazione ambientale, tuttavia, le procedure per far rispettare quanto detto, non possono essere «complicate in maniera non necessaria o troppo costose». Le bozze del TTIP riportano le stesse criticità, con l'ulteriore paradosso che Washington non ha mai ratificato il Protocollo di Kyoto, né sottoscritto l'Emendamento di Doha (che estende gli impegni climatici per il periodo 2013-2020), e recentemente è perfino uscita dall'Accordo di Parigi. Altre importanti convenzioni internazionali in materia, ratificate soltanto dall'Europa, sono quella di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) e il protocollo di Montreal sui clorofluorocarburi (CFC). Gli Stati Uniti, pur avendo firmato queste intese, non le hanno mai convalidate. E le bozze del TTIP non chiedono l'adeguamento.

1.2 Tribunali per le imprese



La legislazione sugli investimenti prevede la nascita di un tribunale ad hoc (*Investment Court System*), cui gli investitori esteri di UE e Canada, e solo loro, potranno rivolgersi per fare causa ad uno stato che minacci i loro profitti, anche soltanto attesi, con politiche giudicate lesive del libero commercio.

Tale diritto sarà applicabile anche alle numerose compagnie statunitensi con filiali in Canada.

I tentativi precedenti di regolamentare i servizi pubblici sono già stati oggetto di ricorsi da parte di fornitori privati, basterebbe ricordare la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso dei limiti ambientali imposti alla centrale termoelettrica dell'impresa svedese Vattenfall ad Amburgo, indeboliti dalla municipalità tedesca per non incorrere in sanzioni, eppure in netta contraddizione con le norme ambientali europee.

Presentato dopo le pressioni della società civile come una sostanziale riforma del precedente meccanismo ISDS (*Investor-State Dispute Settlement*), che prevede arbitrati costituiti ad hoc, l'ICS si basa sugli stessi criteri, che rischiano di essere in contraddizione con la stessa normativa comunitaria in tema ambientale.

Si tratta di un meccanismo che offre un potere di intervento e un'ampia tutela al settore privato, ma che non ha come contraltare un rafforzamento delle prerogative dello stato o degli enti pubblici locali.

Il nuovo dispositivo ICS fallisce nel rispondere a problemi già presenti nell'ISDS.

I potenziali interessi finanziari degli arbitri, la possibilità di avanzare reclami multipli, l'assenza di consueti meccanismi giudiziari di vincolo come il rispetto e la proporzionalità, e la presenza di standard di protezione vaghi per il cosiddetto «esproprio indiretto» e il «trattamento giusto ed equo».

Per eventuali infrazioni delle leggi ambientali europee o canadesi da parte delle imprese, il CETA non prevede invece alcun meccanismo sanzionatorio. Da una parte, dunque, abbiamo un tribunale sovranazionale con potere di sanzionare economicamente gli stati per importi illimitati, che utilizza come unico codice il testo dell'accordo, dall'altra nessuna tutela efficace per le violazioni delle imprese. In passato, simili corti arbitrali per gli investimenti hanno risolto a porte chiuse, in favore dei privati, cause a dir poco controverse.

1.3 Sabbie bituminose



Il CETA, così come il TTIP, non contiene disposizioni per ridurre l'utilizzo di combustibili fossili.

Al contrario, l'accordo tra Unione Europea e Canada, promuove l'importazione, nel vecchio continente, di petrolio da sabbie bituminose, il carburante più inquinante del mondo, di cui il paese nordamericano è primo produttore mondiale. La gran parte del combustibile grezzo viene ricavata da miniere a cielo aperto, scavate raschiando il terreno fino a creare enormi crateri profondi 40-60 metri.

Si impiegano circa tre barili di acqua per estrarre un barile di petrolio da sabbie bituminose, che emette il 20-22% di carbonio in più nell'atmosfera rispetto al petrolio convenzionale.

Nonostante l'incompatibilità delle sabbie bituminose con la legislazione europea, la Commissione ha rivisto l'articolo 7bis della Direttiva sulla qualità dei carburanti, eliminando l'obbligo di riportare in etichetta la materia prima da cui è ricavato il petrolio.

In tal modo viene a mancare la tracciabilità necessaria a valutare la provenienza di un barile, e il combustibile non convenzionale può entrare nel mercato UE mescolato a quello convenzionale. Secondo i calcoli del National Resources Defence Council, entro il 2020 grazie al CETA le importazioni di questo carburante potrebbero passare da 4 mila a 700 mila barili al giorno.

Sarebbe come mettere su strada sei milioni di nuove auto.

1.4 Fracking



In Canada è anche consentito il fracking, la fratturazione idraulica del terreno per l'estrazione di gas di scisto, altro carburante non convenzionale. Il processo, rischioso per l'inquinamento delle falde acquifere, per possibili terremoti di bassa entità e per le frequenti fughe di metano in atmosfera, potrebbe diffondersi, oltre ai paesi dove è già consentito (come la Polonia), anche in altri stati d'Europa, dove manca ad oggi una legislazione organica.

L'eventuale moratoria di uno stato membro sulle attività di fracking potrebbe causare il ricorso delle imprese estere del settore ai sensi del CETA. La Lone Pine Resources lo ha fatto nel 2011 con il Canada, utilizzando il tribunale speciale previsto dal trattato NAFTA. Allora, la provincia del Quebec revocò le licenze all'impresa che voleva trivellare nel fiume San Lorenzo. In caso di condanna da parte degli arbitri privati del tribunale ISDS, dovrà sborsare circa 120 milioni di euro.

1.5 Requisiti di contenuto locale

I requisiti di contenuto locale sono politiche nazionali che fissano percentuali di beni o servizi intermedi da reperire tramite produttori locali, favorendo così la creazione e la nascita di filiere territoriali di produzione e approvvigionamento. In base a queste norme, l'azienda vincitrice di un appalto, sia essa nazionale o estera, dovrà rispettare queste quote, contribuendo a generare lavoro sul territorio nel quale opera. L'allungamento delle filiere potrebbe avere due ricadute importanti: un aumento delle emissioni da trasporto e il soffocamento di industrie nascenti nel campo delle energie rinnovabili, per le quali sarà difficile competere con produttori situati in paesi a più basso costo della manodopera.

Oltretutto le disposizioni sugli appalti pubblici non includono obblighi di rispetto degli standard lavorativi ed ambientali, né promuovono l'uso di criteri in campo ambientale e sociale. Il rischio è di compromettere i progressi nel campo dei diritti e le misure di protezione già esistenti.

In linea con le direttive dell'Organizzazione mondiale del commercio, il CETA impedirà ulteriormente la creazione di regole favorevoli all'economia locale, perché ritenute discriminatorie e lesive del principio della parità di accesso agli appalti pubblici.

1.6 Pesticidi e OGM



Le decisioni sull'equivalenza tra sostanze chimiche e prodotti geneticamente modificati, nel testo del CETA, sono rinviate a tavoli di esperti che operano al di fuori del controllo pubblico. Lasciare la definizione dei dettagli cruciali fuori dalla versione finale dell'accordo è un vuoto di trasparenza pericoloso, che può favorire l'ingresso di OGM e pesticidi attualmente vietati in Europa, così come l'importazione di prodotti derivati da animali trattati con ormoni della crescita.

Le linee guida per il riconoscimento di equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie consentono il mutuo riconoscimento di un prodotto – e quindi gli evitano nuovi controlli nel paese in cui verrà venduto – se si dimostra «oggettivamente» la sostanziale equivalenza con quelli commercializzati dalla controparte. Questo parametro si valuta in base ad una serie di criteri o linee guida. Ma il testo del CETA non le ha mai definite, rinviandoli ad «un secondo momento».

Le 47 mila imprese statunitensi con sussidiarie in Canada potrebbero beneficiare di queste disposizioni e utilizzare il CETA come cavallo di Troia per vendere nel mercato europeo senza aspettare il TTIP.

1.7 Interferenti endocrini

I nuovi criteri sugli interferenti endocrini proposti dall'Unione Europea nel giugno 2016, hanno suscitato l'indignazione della società civile. Se approvati, rischiano di aggirare il principio di precauzione e far cadere le barriere al commercio con gli Stati Uniti e il Canada.

Gli interferenti endocrini sono sostanze o molecole chimiche dannose per la salute, che agiscono sugli ormoni e sul sistema endocrino degli uomini e degli animali. Sono presenti in diversi prodotti commerciali, dai pesticidi agli additivi alimentari, fino ai cosmetici.

Bruxelles sta cercando di proporre un divieto di facciata, cui si può derogare in caso di un non meglio definito «rischio trascurabile» delle sostanze.

1.8 I servizi pubblici



Sebbene gli allegati al CETA prevedano una serie di restrizioni in materia di servizi sanitari, istruzione e altri settori della funzione pubblica, tali vincoli offrono solo un'esigua protezione dei servizi pubblici, limitati ai cosiddetti servizi «finanziati con fondi pubblici», un termine che non figura nelle disposizioni del trattato sull'Unione Europea. Non è chiara la distinzione tra servizi finanziati o forniti dal pubblico e dal privato e continua a non esserci alcuna indicazione sulla misura in cui verranno applicate le esenzioni decise in base a tale definizione.

Per essere adeguata, l'esclusione deve coprire i servizi pubblici indipendentemente da come questi siano finanziati o erogati. L'Unione Europea, infatti, ha promosso un modello di servizi pubblici che non tiene conto della natura pubblica o privata del prestatore, privilegiando invece la protezione del cosiddetto «interesse generale».

Il CETA è il primo accordo dell'Unione Europea a introdurre un approccio basato su una “lista negativa”. Questo significa che tutti i servizi potranno essere liberalizzati, salvo espressa indicazione di esclusione. Si tratta di una svolta radicale rispetto agli accordi commerciali sinora conclusi dall'Unione Europea, basati su “liste positive”. L'impostazione basata sulla lista negativa amplia il campo di applicazione degli accordi commerciali e rende più difficile regolamentare i nuovi servizi che emergeranno in futuro.

I meccanismi di sospensione (*standstill*) e di irreversibilità (*ratchet*) del trattato impediranno di invertire i processi di liberalizzazione attuali o futuri. Questo limiterà negli anni a venire gli sforzi dei governi volti a regolamentare o rinazionalizzare i servizi liberalizzati, anche qualora i precedenti processi di liberalizzazione dovessero rivelarsi fallimentari o quando, nell'interesse della popolazione, occorra restituire all'amministrazione pubblica l'erogazione di tali servizi. Queste disposizioni frenano lo sviluppo di una buona governance e l'assunzione di responsabilità a livello locale, in particolare nel caso delle amministrazioni locali e regionali.

Il CETA potrebbe ridurre gli obblighi di servizio universale introdotti nelle imprese di servizi pubblici quali la posta, l'elettricità, le telecomunicazioni e i trasporti urbani.

Questi obblighi sono necessari per garantire a tutti i cittadini servizi di base a prezzi accessibili.

Il CETA limiterà anche la libertà delle imprese di servizi pubblici di produrre e distribuire l'energia conformemente agli obiettivi di interesse pubblico, ad esempio promuovendo le energie rinnovabili per contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico.

Pochissimi stati membri si sono riservati esplicitamente il diritto di adottare misure in materia di produzione dell'elettricità.

2. Tutto ciò che entra in vigore a luglio

Nonostante la maggior parte dei Parlamenti nazionali non abbia ancora ratificato il CETA, i nostri governi, riuniti nel Consiglio Europeo, hanno deliberato, il 28 ottobre 2016, l'Applicazione Provvisoria (Provisional Application - PA) del trattato. Il 1 Luglio dunque, legalmente, il CETA potrebbe entrare in vigore quasi per intero. Tranne la parte relativa agli investimenti e quella che concerne l'arbitrato, entro l'estate assisteremo alla cancellazione di dazi, dogane e all'avvio di molte altre nuove disposizioni. L'applicazione a titolo provvisorio degli articoli 22 («Commercio e sviluppo sostenibile»), 23 («Commercio e lavoro») e 3 («Misure di difesa commerciale») dell'accordo rispetta infatti la distribuzione delle competenze tra l'Unione e gli stati membri.

Se qualcosa dovesse andare storto per l'interesse pubblico, sarà più difficile ricorrere alle clausole di salvaguardia: secondo l'articolo 2.8, una sospensione temporanea del trattamento tariffario preferenziale può avvenire solo se «si accerti, in esito ad un'indagine basata su informazioni obiettive, concludenti e verificabili, che una persona dell'altra parte ha sistematicamente violato la legislazione doganale». Essa potrà essere introdotta solo dopo un tentativo di conciliazione di 30 giorni e 60 giorni di lavoro del Comitato misto di cooperazione doganale.

Europa e Canada potranno ricorrere alla WTO solo dopo essersi consultate. In base all'articolo 3.4, concernente le «Disposizioni generali relative alle misure di salvaguardia globali» le parti hanno confermato i loro diritti ed obblighi, in relazione alle misure di salvaguardia globali, a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia all'allegato 1A del WTO, ma hanno anche convenuto (art. 3.6 sull'Istituzione di misure definitive) che la parte importatrice offre alla parte esportatrice la possibilità di tenere consultazioni per esaminare la questione di cui al paragrafo 1. La parte importatrice si astiene dall'adottare le misure prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui è stata offerta la possibilità di tenere consultazioni. La parte che adotta misure di salvaguardia globali, per di più, si adopera affinché tali misure incidano il meno possibile sugli scambi commerciali bilaterali. Argomento altrettanto spinoso vuole, inoltre, che il protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine non si applichi alle misure di salvaguardia globali.

Le misure prudenziali, quindi preventive, a norma dell'art. 13.16 riguardano solo investitori, titolari di depositi, banche, sistemi finanziari, e non cittadini, ecosistemi, comunità intese in quanto tali, a prescindere dal loro ruolo economico-commerciale.

2.1 Il Principio di Precauzione

Un'altra vittima eccellente del CETA, ancor prima della sua ratifica, è il «principio di precauzione» protetto dalla legislazione europea fin dalla sua fondazione. Esso non è menzionato in modo sufficientemente esplicito nel testo del CETA: si fa riferimento alle disposizioni della WTO (capitolo 5, «Misure sanitarie e fitosanitarie» e articolo 5.5 «Diritti e obblighi») che consentono un divieto permanente al commercio solo se vi è un consenso scientifico che riconduca il danno a uno specifico prodotto o ingrediente. In caso di inesattezza o disaccordo scientifico, si applica al massimo un divieto temporaneo, giungendo a un'interpretazione del principio di precauzione molto più limitata rispetto a quella che prevale di solito all'interno dell'UE.

Chi gestirà le questioni dubbie in simili materie sarà soprattutto il Comitato misto CETA (CETA Joint Committee), che entrerà anch'esso in operatività sin dalla prossima estate.

Istituito a norma dell'articolo 26.1 («Comitato misto CETA») è co-presieduto dal ministro del Commercio internazionale del Canada e dal membro della Commissione Europea responsabile del Commercio, o dai rispettivi delegati. Si riunisce una volta all'anno o su richiesta di una delle parti. Il Comitato può modificare gli allegati del CETA e adottare interpretazioni del trattato. Può prendere, ad esempio, decisioni sugli standard di sicurezza alimentare per l'importazione nell'UE senza alcun controllo parlamentare.

Le parti, con il CETA, hanno concordato anche l'organizzazione di un Forum congiunto della società civile, composto da rappresentanti di organizzazioni (imprese, parti sociali e ong) e dai partecipanti ai meccanismi di consultazione di cui all'articolo 23.8 paragrafo 3, («rappresentanti dell'ufficio che si occupa di coordinare le parti sulle tematiche del lavoro») e all'articolo 24.13 («rappresentanti dell'ufficio che si occupa di coordinare le parti sulle tematiche ambientali»). L'obiettivo è instaurare un dialogo sugli aspetti che riguardano lo sviluppo sostenibile.

Il Forum della società civile si riunisce una volta all'anno, salvo diversa decisione delle parti, che secondo il CETA «promuovono una rappresentanza equilibrata degli interessi in gioco, compresi gli interessi delle organizzazioni indipendenti rappresentative dei datori di lavoro, dei sindacati, delle organizzazioni dei settori del lavoro e delle imprese, dei gruppi ambientalisti e di altre organizzazioni pertinenti della società civile a seconda dei casi. Le parti possono anche agevolare la partecipazione tramite mezzi virtuali». Tuttavia, mentre il Comitato misto ha potere decisivo, il Forum della società civile ha puro parere consultivo e nessuna possibilità di intervenire sul testo del trattato.

Conclusioni

Gli esempi citati rendono evidente l'incompatibilità tra le politiche commerciali della Commissione Europea e le esigenze dell'ambiente e del clima, unita all'incoerenza e al conflitto interno alle stesse Direzioni Generali (DG Trade, DG Environment, DG Climate Action), segno di una mancanza di coordinamento dell'Unione che si riflette sulla vita di ognuno di noi.

In un pianeta che si sta progressivamente riscaldando, l'accordo di Parigi ha impegnato la 196 paesi a lavorare per mantenere l'aumento medio della temperatura planetaria ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali. Tuttavia, i leader globali sono in grave ritardo: rinviando ulteriormente il problema, rischiano di mancare clamorosamente gli obiettivi concordati durante la COP 21.

Il commercio internazionale necessita di una profonda e radicale riforma, che anteponga i diritti delle persone e del pianeta agli interessi corporativi delle grandi imprese.

Accordi commerciali come CETA e TTIP sono lontani da un approccio fondato sulla tutela ambientale e sociale, al punto che la stessa Commissione Europea si trova costretta a smussare il proprio quadro legale per adattarlo alla cornice dei trattati di libero scambio.

Dovrebbe essere l'opposto: gli accordi internazionali dovrebbero rispettare i migliori standard esistenti e contribuire a riformarli in chiave cautelativa.

Fino a quando il processo di riforma delle politiche commerciali non avrà preso questa direzione, coinvolgendo le comunità locali e la società civile, l'opposizione non potrà che aumentare.

E le istituzioni nazionali, comprese quelle italiane, dovranno confrontarsi con questa polarizzazione crescente del dibattito intorno al commercio globale.

Oggi, la classe dirigente del nostro paese si trova a gestire una sfida cruciale: il Parlamento non può permettersi di approvare a scatola chiusa il pacco esplosivo del CETA. Una volta in vigore, questo nuovo sistema di regole innescherà dinamiche difficilmente reversibili. Per questo è importante fermarlo adesso, aprendo un dibattito che per troppi anni è rimasto appannaggio di funzionari europei e lobbisti delle grandi imprese.

